

Publicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 marzo 2007

Delibera n. 79/07

Rideterminazione delle condizioni economiche di fornitura per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007 e criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 56/05 (di seguito: deliberazione n. 56/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2005, n. 132/05 (di seguito: deliberazione n. 132/05);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 200/05 (di seguito: deliberazione n. 200/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 63/06 (di seguito: deliberazione n. 63/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2006, n. 266/06 (di seguito: deliberazione n. 266/06);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2007, n. 12/07 (di seguito: deliberazione n. 12/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2007, n. 46/07 (di seguito: deliberazione n. 46/07);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05), 6 ottobre 2005, n. 3716/05 (di seguito: sentenza n. 3716/05), 6 ottobre 2005, n. 3718 (di seguito: sentenza n. 3718/05);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 maggio 2006, n. 3352/06 (di seguito: decisione n. 3352/06);
- le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2007 (di seguito: decisioni dell’Adunanza Plenaria, n. 1 e n. 2);
- il documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 27 febbraio 2007 recante “Orientamenti in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale già disciplinate dalla delibera n. 248/04 a decorrere dall’1 gennaio 2005” (di seguito: documento per la consultazione 27 febbraio 2007).

Considerato che:

- con effetto dall’1 gennaio 2005, l’Autorità ha modificato, con deliberazione n. 248/04, il regime di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dalla deliberazione n. 195/02;
- con sentenza n. 3478/05 il Tar Lombardia, dopo averne sospeso gli effetti in via cautelare, ha annullato la deliberazione n. 248/04; e che nelle more dell’appello proposto contro tale sentenza, l’Autorità ne ha dato provvisoria esecuzione aggiornando le condizioni economiche di fornitura sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n. 195/02;
- con decisione n. 3352/06, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 3478/05, precisando tra l’altro che l’Autorità:
 - *“è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell’utenza”;*
 - con la deliberazione n. 248/04 ha *“ragionevolmente”* esercitato il suo potere, avendo essa *“motivatamente evidenziato come l’efficienza del settore – con benefici per l’utenza – sia incentivata dall’introduzione obbligatoria nella contrattualistica della clausola di salvaguardia”;*
- conseguentemente, l’Autorità:
 - con deliberazioni n. 298/05 e n. 63/06, ha provveduto agli aggiornamenti per i trimestri gennaio-marzo ed aprile-giugno 2006, in base alla metodologia di cui alla deliberazione n. 248/04;
 - con la medesima deliberazione n. 63/06 ha rinviato ad un successivo provvedimento la fissazione delle modalità di esecuzione dei conguagli dovuti ai clienti finali per i periodi in cui gli aggiornamenti erano stati effettuati ai sensi della deliberazione n. 195/02 in luogo della deliberazione n. 248/04; e che a tal

- fine, con le deliberazioni n. 65/06, n. 134/06 (articolo 5), n. 205/06 e n. 320/06, l'Autorità ha disposto primi parziali conguagli;
- con la deliberazione n. 134/06 (articoli 3 e 4), al fine di evitare un onere eccessivo in capo agli esercenti tenuti ai predetti conguagli qualora i propri contratti di acquisto all'ingrosso del gas (conclusi successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 248/04) non prevedessero clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifica della disciplina di aggiornamento, l'Autorità ha previsto, da un lato, l'obbligo, per le controparti venditrici di tali contratti, di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima applicata nel periodo corrispondente; dall'altro lato, ha posto a carico del sistema una parte degli oneri derivanti da tale rinegoziazione;
 - a fronte di un ulteriore, imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici non adeguatamente intercettata dalla deliberazione n. 248/04, al fine di assicurare competitività e sicurezza al nostro mercato, l'Autorità, con la deliberazione n. 134/06 (articoli 1 e 2) ha integrato e modificato, con effetto sino al 30 giugno 2008, le vigenti modalità di aggiornamento;
 - con le decisioni dell'Adunanza Plenaria, n. 1 e n. 2, il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sugli appelli presentati dall'Autorità nei confronti delle sentenze n. 3716/05 e n. 3718/05, con cui il Tar Lombardia aveva annullato la deliberazione n. 248/04, ha preso atto della loro improcedibilità e dichiarato inammissibili gli ulteriori rimedi esperiti da soggetti terzi;
 - conseguentemente, l'Autorità, con la deliberazione n. 12/07, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005; e che, in tale deliberazione vengono riportati testualmente alcuni passaggi delle citate sentenze dell'Adunanza Plenaria che, pur essendo contenuti nel testo delle decisioni comparso sul sito internet del Consiglio di Stato sino al 30 gennaio 2007, non figurano nel testo pubblicato delle medesime sentenze;
 - pertanto, nel documento di consultazione 27 febbraio 2007, a parziale rettifica della deliberazione di avvio, è stato rilevato che la necessità di riprovvedere deriva dall'esigenza di porre rimedio alla situazione di estrema incertezza determinata, in particolare, dalle contrastanti pronunce dei giudici amministrativi sulla deliberazione n. 248/04 (da un lato, la decisione del Consiglio di Stato n. 3478/05 e, dall'altro lato, le sentenze del Tar Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05);
 - peraltro, il sopravvenuto conflitto tra le pronunce giudiziali, come è stato precisato dalla stessa Adunanza Plenaria, essendo determinato da una circostanza contingente che ha dato origine ad una mera preclusione processuale, *“non può in realtà comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo, intervento dell'Autorità”*;
 - a seguito delle predette decisioni, pertanto, non può ritenersi consumato il potere dell'Autorità di provvedere nuovamente sulla materia al fine di assicurare adeguata tutela alle esigenze che hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 248/04;
 - tale provvedimento, in particolare, era stato adottato, tra l'altro, in considerazione:
 - di un improvviso, quanto imprevedibile, aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento, nei mercati internazionali di compravendita all'ingrosso, per la determinazione del prezzo del gas;

- della prassi diffusa nei suddetti mercati di prevedere nei contratti clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento dei prodotti petroliferi in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia);
- dell'assenza di una analoga disciplina nel regime di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 195/02, ciò che avrebbe determinato una conseguente sovraremunerazione, a danno dei clienti finali, per gli operatori che acquistavano all'estero gas naturale che rivendevano nel mercato italiano;
- dell'esigenza, conseguente alla introduzione di una clausola di salvaguarda nella disciplina di cui alla deliberazione n. 195/02, di assicurare adeguata tutela agli operatori che acquistavano gas nel mercato italiano senza prevedere clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
- dagli elementi conoscitivi acquisiti sino ad oggi dall'Autorità non sono emerse evidenze tali da giustificare una revisione delle valutazioni effettuate ai fini della definizione dei propri criteri di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura;
- nelle osservazioni trasmesse nell'ambito del procedimento che si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 134/06, alcuni primari operatori hanno avanzato richieste di riconoscimento di costi quantitativamente inferiori a quanto riportato nelle osservazioni al documento di consultazione del 27 febbraio 2006;
- quanto sopra, costituisce presupposto per l'adozione di una nuova disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di identico contenuto a quella adottata con la deliberazione n. 248/04, con la conseguente rideterminazione, per l'intero anno 2005, degli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche di fornitura, facendo quindi salve le successive decisioni intervenute sulla materia (articoli 1 e 2 della deliberazione n. 134/06);
- tuttavia, l'adozione di un tale provvedimento dopo un lungo periodo di tempo, come anche emerge dalle osservazioni al documento di consultazione 17 febbraio 2007, comporterebbe oneri elevati:
 - sia in termini di costi amministrativi per la gestione delle attività di conguaglio nei confronti dei clienti finali;
 - sia in termini di difficoltà di rinegoziare le condizioni di acquisto del gas nei contratti di approvvigionamento; ciò che assume maggior rilievo in considerazione dell'ampio arco temporale trascorso e delle possibili vicende estintive e modificative intervenute nei suddetti contratti;
- inoltre, una tale decisione determinerebbe:
 - un intensificarsi dei contenziosi sia tra clienti ed esercenti ed esercenti tra loro, ciò che esporrebbe i clienti finali ad un'ulteriore e grave incertezza;
 - un ulteriore appesantimento dell'azione amministrativa, sia in termini delle necessarie misure attuative, sia in termini delle necessarie attività di vigilanza e controllo sul rispetto di tali misure, la cui efficacia sarebbe comunque subordinata all'esito dei contenziosi richiamati al precedente alinea;
- peraltro, il lungo contenzioso sulla deliberazione n. 248/04, caratterizzato da alterne decisioni di accoglimento e di rigetto, sia in fase cautelare, sia di merito, ha determinato il consolidarsi di situazioni economiche di cui occorre tener conto;

- una tale situazione evidenzia pertanto la necessità di porre a carico del sistema parte degli oneri sostenuti dagli operatori per le suddette attività amministrative e gestionali;
- peraltro nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e l'entrata in vigore della deliberazione n. 134/06, in conseguenza delle vicende giudiziali sopra descritte, le condizioni economiche di fornitura effettivamente praticate ai clienti finali nell'anno 2005 hanno realizzato un effetto economico simile a quello che deriverebbe dall'applicazione della sopra citata misura.

Ritenuto che sia necessario:

- definire il regime di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2005, secondo le misure già adottate con la deliberazione n. 248/04, con salvezza delle modifiche introdotte con la deliberazione n. 134/06;
- di porre a carico del sistema gli oneri che deriverebbero dall'applicazione della suddetta decisione con riferimento all'anno 2005, ciò che può essere in concreto realizzato, per considerazioni sopra svolte, definendo i valori di aggiornamento per tale anno in misura identica a quelli effettivamente praticati in conseguenza dell'applicazione della deliberazione n. 195/02 in luogo della deliberazione n. 248/04;
- mantenere a carico del sistema parte degli oneri di rinegoziazione relativi al primo semestre 2006, prevedendone un incremento rispetto a quanto considerato con la precedente deliberazione n. 134/06 in ragione del lungo periodo di incertezza legato alle sopramenzionate vicende giudiziali e degli effetti che ciò ha prodotto a carico delle imprese che debbono affrontare la rinegoziazione;
- prevedere che gli esercenti l'attività di vendita recuperino le somme relative ai parziali conguagli in precedenza disposti a favore dei clienti finali con deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06;
- in ragione dell'esigenza di trasparenza e chiarezza dei provvedimenti normativi, procedere alla riunificazione in un unico provvedimento delle modifiche apportate in materia di criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, oggi applicate e risultanti da disposizioni contenute in più deliberazioni dell'Autorità, nonché nel presente provvedimento; e conseguentemente, fissare i valori per l'aggiornamento da essi risultanti nei rispettivi periodi di applicazione, in particolare:
 - per l'anno 2005, valori incrementali eguali a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla deliberazione n. 195/02;
 - per il primo semestre 2006, i valori incrementali di cui alle deliberazioni n. 298/05 e n. 63/06;
 - a partire dall'1 luglio 2006, i valori incrementali risultanti dall'applicazione dei criteri introdotti dalla deliberazione n. 134/06

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche della disciplina dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

- 1.1. All'articolo 1, comma 2 della deliberazione n. 195/02, il testo successivo alle parole "segunte comma" con il seguente testo:

"Prima dell'inizio di ciascun trimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I_t composto da:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0,$$

dove:

- a. a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
 - b. GASOLIO_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 - c. GASOLIO_0 è il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di €/kg;
 - d. b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
 - e. BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 - f. BTZ_0 è il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di €/kg;
 - g. c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
 - h. BRENT_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 - i. BRENT_0 è il valore base del BRENT relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503 centesimi di €/kg."
- 1.2. All'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole "segunte comma" con il seguente testo:

“Nel caso in cui si registrino variazioni dell’indice I_t , in aumento o diminuzione, maggiori del 2,5 % rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left| \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \right| > 0,025$$

il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 138/03 è aggiornato apportando una variazione ΔQE , positiva o negativa tale che

$$QE_t = QE_{t-1} + \Delta QE,$$

dove:

- a. QE_{t-1} è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento;
 - b. ΔQE è la variazione calcolata mediante una delle formule di cui al punto 1 dell’Allegato A al presente provvedimento.”.
- 1.3. All’articolo 1 della deliberazione n. 195/02, come modificato dal presente provvedimento, dopo il comma 1.3, sono inseriti i seguenti commi:
- “1.3.1 Dall’1 luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008:
- a. il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 138/03 comprende una quota QF pari a 0,0389 centesimi di €/MJ (0,389 €/GJ);
 - b. ΔQE è definita come all’articolo 1, comma 3 e calcolata mediante una delle formule di cui al punto 2 dell’allegato A al presente provvedimento.
- 1.3.2 Entro il 30 giugno 2008, l’Autorità verifica le condizioni per l’ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui al precedente comma.”.
- 1.4. La deliberazione n. 195/02 è integrata con l’allegato A al presente provvedimento.
- 1.5. Entro il termine del 30 aprile 2007, gli esercenti l’attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all’ingrosso di gas naturale stipulati successivamente all’1 gennaio 2005 e in essere nel periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i valori di cui all’articolo 2.
- 1.6. Entro il 31 maggio 2007, gli esercenti l’attività di vendita ai clienti finali comunicano all’Autorità, congiuntamente al proprio fornitore all’ingrosso, l’avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente comma.

- 1.7 I predetti obblighi di rinegoziazione si intendono assolti qualora il prezzo offerto dagli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso sia pari o inferiore ai valori di cui all'articolo 2, ferma restando la facoltà di comunicare all'Autorità, debitamente motivati, gli eventuali scostamenti dai suddetti valori.
- 1.8. Agli esercenti l'attività di vendita che hanno ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1.5, 1.6 ed 1.7, è riconosciuto un importo pari al prodotto tra i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 e il 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per il periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006, dei valori calcolati ai sensi della deliberazione n. 195/02, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del 13 dicembre 2002, in luogo di quelli di cui al successivo articolo 2.
- 1.9. Gli esercenti l'attività di vendita recuperano, nel rispetto degli obblighi di cui ai commi 1.5, 1.6 ed 1.7, e fatta salva, nel primo semestre 2006, l'applicazione ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 dei corrispondenti valori di cui all'articolo 2, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06.
- 1.10. Con successiva deliberazione l'Autorità definisce le modalità con le quali gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2005 e fino al 31 marzo 2007 il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03 è aggiornato applicando in ciascun trimestre i seguenti valori incrementali:
 - a. gennaio 2005: + 0,0457 centesimi di €/MJ (0,457 €/GJ) pari a 1,7604 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento (di seguito: PCS) pari a 38,52 MJ/mc;
 - b. aprile 2005: +0,0000 centesimi di €/MJ;
 - c. luglio 2005: + 0,0482 centesimi di €/MJ (0,482 €/GJ) pari a 1,8567 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con PCS pari a 38,52 MJ/mc;
 - d. ottobre 2005: + 0,0510 centesimi di €/MJ (0,510 €/GJ) pari a 1,9645 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con PCS pari a 38,52 MJ/mc;
 - e. gennaio 2006: +0,007722 centesimi di €/MJ (0,07722 €/GJ) pari a 0,2974 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con PCS pari a 38,52 MJ/mc;
 - f. aprile 2006: +0,0373 centesimi di €/MJ (0,373 €/GJ) pari a 1,4368 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con PCS pari a 38,52 MJ/mc;
 - g. luglio 2006: +0,0603 centesimi di €/MJ (0,603 €/GJ) pari a 2,3228 centesimi di €/mc per le forniture di gas naturale con PCS pari a 38,52 MJ/mc;

- h. ottobre 2006: +0,0000 centesimi di €/MJ;
- i. gennaio 2007: +0,0000 centesimi di €/MJ;

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Sono abrogati:

- a. gli articoli 1, 3, 4, e 7 della deliberazione n. 134/06;
- b. la deliberazione n. 56/05;
- c. la deliberazione n. 132/05;
- d. la deliberazione n. 200/05;
- e. la deliberazione n. 298/05;
- f. la deliberazione n. 63/06;
- g. l'articolo 1 della deliberazione n. 205/06;
- h. l'articolo 1 della deliberazione n. 320/06;
- i. la deliberazione n. 266/06;
- l. la deliberazione n. 46/07.

3.2 La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore l'1 aprile 2007.